



Condizioni valide al 1/12/2020

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Cesare Ponti S.p.A. - Piazza Duomo 19 - 20121 Milano - Tel. Centralino 0272277.1-fax 0272095792 - Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - email : [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 3084 - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi della Banca d'Italia - Codice ABI 6175 -Iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07051880966 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: [internet.banking@bancaponti.it](mailto:internet.banking@bancaponti.it)

**Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 030002 anche dai cellulari, (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero: +39 010 57 57 042. Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

**GESTIONI PATRIMONIALI**

Il servizio non ricade tra quelli per i quali è prevista la pubblicità a mezzo foglio informativo: vengono, quindi, di seguito esposte solo le principali condizioni economiche.

**CARATTERISTICHE**

Le gestioni patrimoniali si basano sul conferimento di un mandato di gestione da parte del cliente. Con questo contratto, il risparmiatore affida i propri risparmi ad una Banca (o ad una società di gestione) affinché vengano da questa gestiti al meglio, comprando o vendendo sul mercato titoli (gestioni patrimoniali mobiliari) o quote di diversi fondi comuni di investimento (gestioni patrimoniali in fondi). A differenza dell'investimento diretto in fondi comuni, in questo caso il patrimonio del singolo investitore resta separato da quello degli altri: per questo motivo vengono definite gestioni individuali.

**RISCHI**

La partecipazione ad una gestione patrimoniale comporta dei rischi connessi alle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Spese:** è previsto il recupero delle spese amministrative e di tenuta conto per un importo forfettario di Euro 24,80 all'anno, calcolate e addebitate alla fine solare di riferimento, ovvero, pro rata, alla data di estinzione.
- Conferimento minimo per le GP:**  
EURO 150.000,00, ad eccezione delle G.P. Azioni valore , G.P. Azionaria e GP Azioni Valore Mix 100 - Febbraio 2016 - per le quali il conferimento minimo è di EURO 100.000,00 e delle G.P. Azionaria Mix 100 Marzo 2017, G.P. Azionaria Mix 100 Gennaio 2018, GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi, GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi- marzo 2020 e GP Emerging Markets Balanced Flex per le quali la soglia minima di ingresso è di EURO 50.000,00.
- Commissioni di negoziazione:** le commissioni e spese sostenute per le operazioni di negoziazione effettuate nei mercati regolamentati e relative a titoli azionari e diritti di opzione, nonché a titoli obbligazionari (cfr. foglio DC1). Per l'esecuzione delle operazioni di negoziazione effettuate sui mercati non regolamentati il prezzo applicato è reso noto preventivamente; in questo caso a tale prezzo non saranno applicate ulteriori commissioni.
- Trasferimento titoli ad altri istituti di credito:** recupero eventuali spese richieste da soggetti terzi intervenuti a fornire servizi aggiuntivi.
- Commissioni trimestrali di gestione**<sup>1</sup> (Oltre all'imposta di bollo nella misura di legge tempo per tempo prevista)

| Prodotti  | Commissioni di gestione standard                         |
|---|--|
| Titoli di Stato   | 0,1750%  |
| Profilo Conservativo  | 0,2375%  |
| Profilo Moderato  | 0,2750%  |
| Profilo Equilibrato Internazionale                              | 0,2750%  |
| Profilo Dinamico  | 0,3250%  |
| Profilo Aggressivo  | 0,3625%  |
| Azioni valore   | 0,4000%  |
| Azionaria   | 0,4000%  |
| GP Obbligazionaria attiva                                       | 0,2375%  |
| Total Return Liv 1  | 0,2875%  |
| Total Return Liv 2  | 0,3125%  |
| Total Return Liv 3  | 0,3500%  |
| GP Azioni Valore Mix 100 - Febbraio 2016                        | 0,2500% (fino al 31/12/2017)<br>0,4000% (dal 01/01/2018) |
| GP Azionaria Mix 100 Marzo 2017                                 | 0,2500% (fino al 31/12/2018)<br>0,4000% (dal 01/01/2019) |
| GP Azionaria Mix 100 Gennaio 2018                               | 0,2500% (fino al 31/12/2022)<br>0,4000% (dal 01/01/2023) |
| GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi              | 0,2500%  |
| GP Emerging Markets Balanced Flex                               | 0,4000%  |
| GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi - marzo 2020 | 0,2500%  |
| GP Multibrand Plus  | 0,2250%  |

<sup>1</sup> Le commissioni di gestione sono soggette a IVA.



Condizioni valide al 1/12/2020

**Commissioni annuali di performance :**

Calcolate ed addebitate alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero alla data di estinzione, o variazione di linea di investimento (se possibile) nella percentuale del 25% e applicata sulla differenza fra la performance della gestione e la performance del benchmark. Per la linea GP Emerging Markets Balanced Flex è prevista una percentuale del 20% mentre, per le linee GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi, GP Bilanciata 35% Azionario ad accumulo in 30 mesi - marzo 2020 e GP Multibrand Plus non è prevista alcuna commissione di performance.

**Spese per richiesta fotocopie:** € 5,00 per documento, salvo diverse indicazioni

**RECESSO E RECLAMI**

**Tempi massimi di chiusura:**

Il contratto è a tempo indeterminato ed è facoltà del Cliente recedervi in qualsiasi momento senza penalità. La Banca può esercitare analogha facoltà ai sensi dell'art. 1727 c.c., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata con A.R..

Nei casi di cui al comma precedente la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente gli strumenti finanziari in proprio possesso secondo le indicazioni impartite dal Cliente stesso, e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati dalla Banca per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. La messa a disposizione avverrà presso la sede della Banca ed entro il termine di 30 giorni, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.

Resta inteso che quanto previsto sopra si applicherà anche nel caso in cui il Cliente, con un preavviso di almeno 30 giorni, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A.R. richieda un ritiro parziale o totale del patrimonio esistente.

**Reclami**

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca Cesare Ponti S.p.A. presso Ufficio Reclami di Banca Carige S.p.A. – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova - GE-; e-mail [reclami@bancaPonti.it](mailto:reclami@bancaPonti.it), posta certificata [reclami@pec.carige.it](mailto:reclami@pec.carige.it) che risponde entro al massimo 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)**

Con particolare riferimento invece **alle sole controversie fra investitori al dettaglio ed intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nell'esercizio delle attività di prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio disciplinate dal D.lgs. n. 58/1998 - Testo Unico Finanziario (TUF)**, dal 9 gennaio 2017 è operativo l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'ACF le controversie che implicano le richieste di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non siano pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

b) sia stato preventivamente presentato all'intermediario un reclamo, al quale sia stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

**Poiché i ricorsi che potevano essere proposti all'Ombudsman-Giuri Bancario sono ora proponibili all'ACF, l'Ombudsman-Giuri Bancario a partire dalla stessa data del 9 gennaio 2017 non accetta più ricorsi.**

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. La presentazione del ricorso deve avvenire online, attraverso il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)). Tuttavia, per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'ACF, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un'associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all'Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all'inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell'ACF. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito web [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).